Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 118° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 ottobre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 29 OTTOBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1977 (repertorio numero 35070). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1977 (repertorio n. 35072). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1977 (repertorio n. 35071). — **Comune di Genova, servizi finanziari:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1977. — **F.E.S.A. - Ferramenta emiliana società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1977. — **Mondial express, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1977. — **Inverni della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni « 7 % - 1971-91 » sorteggiate il 5 ottobre 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni « 7 % - 1970-90 » sorteggiate il 5 ottobre 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni « 7 % - 1973-93 » sorteggiate il 5 ottobre 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni « 9 % - 1975-95 » sorteggiate il 5 ottobre 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:** Obbligazioni « 6 % - 1969-89 » sorteggiate il 5 ottobre 1977. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1977. — **Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1977. — **Fidenza vetraria, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1977. — **O.R.S.A. - Olonià resine sintetiche affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1977. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1977. **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1977. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 5,50 % - 1963-83 » sorteggiate l'11 ottobre 1977. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1977. — **Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1977. — **Fulgorcavi, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1977. — **Ditta Giovanni Garavaglia, tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1977. — **Andrea Merzario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1977. — **UTI-LE, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1977. — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1977. — **S.I.B. - Società imbottigliamento bevande, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1977. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1977. — **Bibolini, società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1977. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1977, n. **778**.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 ottobre 1977 sono prorogati sino al 31 gennaio 1978.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data del 31 ottobre 1977 e non soggetti a proroga, il canone non può essere aumentato, anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.

Sino alla predetta data del 31 gennaio 1978 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 510, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.

Art. 2.

L'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 510, è sostituito dal seguente:

« Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione, non prima del 1° marzo 1978, nel seguente ordine:

per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1975, entro e non oltre il 30 aprile 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 maggio 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 31 luglio 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 1977, entro e non oltre il 31 agosto 1978.

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività per la quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;

5) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

6) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1° novembre 1977 ed il 31 gennaio 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potrà superare il termine del 31 agosto 1978. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833 ».

Art. 3.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, già prorogata con l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 28, è ulteriormente prorogata fino alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. **779.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 33 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia delle scuole di specializzazione sottoindicate:

chirurgia generale;
medicina interna;
neurologia;
psichiatria;
oncologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 34. — Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia generale con sede presso l'istituto di clinica chirurgica; la scuola conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia generale.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 35. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Annuali:

1) anestesia e rianimazione;
2) chirurgia cardiovascolare;
3) chirurgia d'urgenza;
4) chirurgia ginecologica;

5) chirurgia pediatrica;
6) chirurgia riparativa e plastica;
7) chirurgia sperimentale;
8) chirurgia toracica;
9) chirurgia urologica;
10) fisiopatologia chirurgica;
11) medicina legale;
12) radiologia;
13) neurochirurgia;
14) ricerche di laboratorio;
15) semeiotica strumentale ed endoscopica;
16) trattamento pre e postoperatorio;
17) traumatologia ed ortopedia.

Biennali:

1) anatomia ed istologia patologica;
2) semeiotica chirurgica.

Triennali:

1) anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
2) patologia speciale chirurgica.

Quinquennali:

1) clinica chirurgica generale.

PIANI DI STUDIO

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale I;
2) patologia speciale chirurgica I;
3) semeiotica chirurgica I;
4) anatomia chirurgica e corso di operazioni I;
5) chirurgia sperimentale;
6) anestesia e rianimazione;
7) ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale II;
2) patologia speciale chirurgica II;
3) semeiotica chirurgica II;
4) anatomia chirurgica e corso d'operazione II;
5) fisiopatologia chirurgica;
6) trattamento pre e postoperatorio;
7) anatomia e istologia patologica I.

3° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale III;
2) patologia speciale chirurgica III;
3) semeiotica strumentale ed endoscopica;
4) anatomia chirurgica e corso di operazioni III;
5) radiologia;
6) anatomia ed istologia patologica II.

4° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale IV;
2) chirurgia ginecologica;
3) chirurgia urologica;
4) neurochirurgia;
5) traumatologia e ortopedia;
6) chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale V;
2) chirurgia toracica;
3) chirurgia cardiovascolare;
4) chirurgia riparativa e plastica;
5) chirurgia d'urgenza;
6) medicina legale.

Art. 36. — Ammissioni: possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Saranno ammessi al corso 30 allievi nei 5 anni (6 per anno di corso).

Le ammissioni avvengono sulle basi di titoli ed esami.

Agli anni successivi al primo anno sono ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e superato i relativi esami di profitto. Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza, non saranno ammessi a sostenere gli esami annuali di profitto.

Non sono consentite per alcun motivo, iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Il corso comprende lezioni, seminari, esercitazioni ed internati.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica, durante le ore della sua attività, con la presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, si trasformerà in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Dall'obbligo di tale internato potranno essere parzialmente esonerati, su concessione del direttore della scuola, quegli allievi che, in qualità di aiuti ed assistenti di ruolo, prestino regolare servizio presso i reparti di chirurgia generale delle Università e di ospedali regionali. Per i corsi che non sono della clinica chirurgica generale, saranno stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i vari reparti specialistici indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

Esami: le prove di esame per ciascun anno di corso riguardano gli insegnamenti impartiti in quell'anno, secondo il piano di studio. Gli esami per singole materie potranno essere sostenuti in due sessioni: estiva ed autunnale.

Sono ammessi agli esami di diploma gli allievi che abbiano superato gli esami di profitto. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una tesi scritta, su un tema in precedenza approvato dal direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 37. — E' istituita la scuola di specializzazione in medicina interna.

Possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina interna è di cinque anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 38. — La scuola è annessa alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica.

Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica medica generale e terapia medica.

I docenti della scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore.

I docenti formano il consiglio della scuola che coadiuva il direttore nella gestione della stessa, specie per quanto riguarda la compilazione annuale di programmi di insegnamento e di frequenza.

Art. 39. — Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami.

Art. 40. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, ai seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica medica e gli altri servizi e reparti di degenza affiliati alla scuola, sotto forma di impegno a tempo pieno.

Dall'obbligo di tali internati possono essere esentati, a insindacabile giudizio del direttore della scuola, quegli allievi che, in qualità di assistenti o aiuti, prestino effettivo servizio presso reparti di medicina di Università o di ospedali regionali o che godano di borsa di studio presso Università e ospedali, italiani o stranieri, particolarmente qualificati.

Art. 41. — Gli iscritti devono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.

La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.

Gli esami si sostengono per gruppi di materia secondo quanto stabilito dal manifesto della scuola. Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta, con contributo personale. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 42. — Gli insegnamenti sono così distribuiti nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

1) malattie infettive, disreattive e del sangue;
2) istituzioni di terapia;
3) anatomia e istologia patologica (biennale, primo corso);
4) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale, primo corso).

2° *Anno*:

1) malattie dell'apparato cardiovascolare;
2) microbiologia e sierologia;
3) chimica clinica;
4) anatomia e istologia patologica (biennale, secondo corso);
5) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale, secondo corso).

3° *Anno*:

1) malattie dell'apparato digerente;
2) malattie renali;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale, terzo corso).

4° *Anno*:

1) malattie dell'apparato respiratorio;
2) malattie del sistema nervoso;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale, quarto corso).

5° *Anno*:

1) malattie del ricambio;
2) malattie delle ghiandole endocrine;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale, quinto corso).

Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:

1) parassitologia medica;
2) genetica medica;
3) semeiotica dermatologica;
4) radiologia;
5) semeiotica oculistica;
6) semeiotica ginecologica;
7) tossicologia;
8) medicina sociale;
9) medicina nucleare;
10) biometria e statistica;
11) psicologia medica e psicosomatica;
12) farmacologia clinica;
13) biomatematica;
14) bioingegneria.

Art. 43. — Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi e accompagnati da esercitazioni pratiche.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 44. — La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia. Gli anni di studio post-universitario necessario per conseguire il titolo sono 4. Possono accedere a questa scuola solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti è complessivamente fissato in 14 (quattordici). L'iscrizione al primo anno di corso avviene mediante concorso per titoli ed esami.

Non è ammesso a nessun titolo l'abbreviazione di corso.

Art. 45. — Le materie di insegnamento, divise per anno di corso, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) biochimica del sistema nervoso;
4) genetica (elementi);
5) psicologia generale;
6) psicopatologia;
7) semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) semeiotica neurologica;
3) patologia speciale e diagnostica neurologica (1);
4) neuroradiologia;
5) endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

1) patologia speciale e diagnostica neurologica (2);
2) clinica neurologica (1);
3) elettroencefalografia, elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
4) neuro-oftalmologia;
5) neuro-otologia;
6) esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) clinica neurologica e terapia (2);
2) neurochirurgia;
3) teoria e clinica della riabilitazione;
4) neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 46. — Gli allievi hanno l'obbligo di svolgere l'internato per l'intero anno accademico: per il primo, terzo e quarto corso in neurologia (sede della scuola), per il secondo corso: in psichiatria.

L'internato in neurologia potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestano regolare servizio in istituti psichiatrici (riconosciuti idonei di volta in volta a giudizio insindacabile della facoltà). L'internato in psichiatria a non meno di sei mesi per i medici che prestano regolare servizio in reparti psichiatrici ospedalieri (riconosciuti idonei, di volta in volta a giudizio insindacabile della facoltà).

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico - dimostrativo - sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e indagini di laboratorio. Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso. Alla fine del quarto anno di corso, gli allievi oltre a dover superare gli esami speciali di detto anno, sono tenuti per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 47. — La scuola di specializzazione in psichiatria conferisce il diploma di specialista in psichiatria. Gli anni di studi post-universitari necessari per conseguire il titolo sono quattro. Possono accedere a questa scuola solamente i laureati in medicina e chirurgia. Il numero complessivo degli iscritti è fissato in 32 (otto per anno di corso). La iscrizione al primo anno di corso sarà subordinata al superamento di un concorso per titoli ed esami. Non è ammesso a nessun titolo l'abbreviazione di corso.

Art. 48. — Le materie di insegnamento, divise per anno di corso, sono le seguenti:

1° *Anno di corso*:

1) anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) biochimica del sistema nervoso;
4) genetica (elementi);
5) psicologia generale:
6) psicopatologia (I);
7) semeiotica psichiatrica.

2° *Anno di corso*:

1) anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) semeiotica neurologica;
3) patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) neuroradiologia;
5) endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) elettroencefalografia.

3° *Anno di corso*:

1) patologia speciale psichiatrica;
2) psicopatologia (II);
3) clinica psichiatrica (I);
4) psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) psicofarmacologia;
6) esami di laboratorio;
7) psichiatria in rapporto con la patologia internistica.

4° *Anno di corso*:

1) clinica psichiatrica (II);
2) terapia psichiatrica generale;
3) psicoterapia;
4) neuropsichiatria infantile;
5) psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 49. — Gli allievi hanno l'obbligo di svolgere l'internato per l'intero anno accademico: per il 1°, 3° e 4° corso in psichiatria (sede della scuola, per il secondo corso in neurologia). L'internato in psichiatria potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestano regolare servizio in istituti psichiatrici (riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio insindacabile della facoltà). L'internato in neurologia, a non meno di sei mesi per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ospedalieri (riconosciuti idonei di volta in volta a giudizio insindacabile della facoltà).

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico-dimostrativo-sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali, sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico, dovranno essere approvate dal direttore della scuola. Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso. Alla fine del quarto anno di corso gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali di detto anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 50. — La scuola di specializzazione in oncologia ha lo scopo ed il compito di formare la necessaria competenza scientifica e di completare la preparazione biologica di patologia e clinica di coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina e chirurgia con speciale riguardo allo studio dei tumori, alla diagnostica precoce, al loro rilievo, la loro prevenzione e terapia.

La scuola è diretta dal titolare della cattedra di anatomia e istologia patologica o di oncologia clinica.

Art. 51. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di dieci per ogni anno di corso, per un numero complessivo di trenta specializzandi.

Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero dei posti disponibili, la direzione della scuola si riserva di formare una graduatoria in base ai titoli presentati e agli esami.

Art. 52. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei singoli corsi:

1° *Anno*:

1) etiopatogenesi oncologica;
2) biochimica oncologica;
3) anatomia ed istologia patologica dei tumori.

2° *Anno*:

1) oncologia sperimentale;

2) epidemiologia e statistica dei tumori.

3° *Anno*:

1) diagnosi citologica e citologia dei tumori;

2) nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori;

3) organizzazione della lotta contro i tumori;

4) radiologia (diagnostica e terapia dei tumori).

Art. 53. — Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento avrà carattere dottrinale dimostrativo e pratico. La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia e tenere conferenze sui capitoli dell'oncologia.

Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno durante il corso nei vari istituti.

Art. 54. — Ogni anno di corso termina con un esame finale complessivo costituito da tanti colloqui quante sono le materie del corso.

Alla fine dei corsi gli specializzandi, previo superamento di un esame teorico-pratico discutono una tesi elaborata in uno degli istituti o servizi collegati con la scuola di specializzazione; la commissione esaminatrice è costituita dal direttore della scuola e da quattro titolari di materie di insegnamento del corso.

Alla fine dei corsi, e dopo il superamento dell'esame finale, viene rilasciato il diploma di specialista in oncologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **780**.

Misura dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro al Consiglio nazionale e ai consigli provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato, su proposta dei consigli provinciali degli albi dei consulenti del lavoro, la misura dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro ai sensi dell'art. 14, lettera *i*), e dell'art. 23, lettera *c*), della citata legge n. 1081;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione del 20-23 ottobre 1973, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato la misura del contributo per la iscrizione all'albo provinciale di categoria, del contributo annuale e per il rilascio di certificazioni e attestazioni, della quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale, da corrispondersi da parte degli iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n* 8

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO NELLA RIUNIONE DEL 20-23 OTTOBRE 1973.

(*Omissis*).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro riunito in Roma il 22 ottobre 1973;

Visto l'art. 23, lettera *c*) della legge 12 ottobre 1964, n 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro;

Viste le proposte dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 718;

Considerata l'opportunità di adeguare la misura dei contributi alle attuali esigenze per il funzionamento dei consigli provinciali e del Consiglio nazionale;

Delibera:

I contributi di cui agli articoli 14, lettera *i*), e 23, lettera *c*), della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sono determinati nella seguente misura:

1) contributi per l'iscrizione all'albo provinciale . L. 17.000

2) contributo annuo per il funzionamento dell'albo provinciale . . . . » 18.000

3) quota annua per il funzionamento del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro . . . » 6.000

4) contributo per il rilascio dei certificati ed attestati . . . . » 1.000

Per quanto concerne i consulenti del lavoro, i quali per essere in possesso dell'autorizzazione valente per più provincie devono chiedere l'iscrizione in più albi provinciali, la quota intera dei suddetti contributi deve essere versata solo all'albo di residenza o, in mancanza, a quello dove il consulente dichiara di svolgere la principale attività, mentre agli altri albi nei quali si chiede l'iscrizione, verrà versata la metà dei suddetti contributi e precisamente:

1) contributo per l'iscrizione all'albo provinciale . L. 8.500

2) contributo per il funzionamento del consiglio provinciale . . . . » 9.000

3) quota annua per il funzionamento del Consiglio nazionale consulenti lavoro . . . . . . » 3.000

Il presidente: ORSINI

Il segretario: ORSARIA

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1977, n. **781.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 101, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 101, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che demanda ad apposito regolamento la indicazione delle sedi all'estero presso le quali possono essere destinati, per esigenze di servizio, funzionari diplomatici con funzioni del grado immediatamente superiore a quello da essi posseduto;

Considerato che sinora, per la individuazione delle predette sedi, sono state applicate le norme transitorie di cui all'art. 277 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità al disposto dell'art. 270 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto necessario emanare al riguardo apposita norma regolamentare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Le funzioni del grado superiore di cui al quarto comma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono essere conferite in uffici che abbiano sede nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica federale tedesca, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera.

Le funzioni stesse non possono essere conferite presso l'ambasciata presso la Santa Sede.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1977, n. **782.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo organico-biologico:

applicazioni chimiche del calcolo automatico;
analisi chimico cliniche;
chimica dei composti elemento-organici;
meccanismi di reazione in chimica organica.

Indirizzo inorganico-chimico-fisico:

applicazioni chimiche del calcolo automatico;
chimica dei composti elemento-organici.

L'art. 65, relativo alle modalità di esame per il corso di laurea in chimica, è soppresso e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste in una prova pratica con relazione scritta, in una discussione preliminare su argomenti inerenti alla tesi e nella dissertazione della stessa, su tema approvato dall'insegnante della materia.

La tesi viene depositata in segreteria, in duplice copia, almeno dieci giorni prima del termine fissato per la dissertazione.

Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

pedologia;
conservazione della natura e delle sue risorse.

Art. 67 - il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti di fisica, mineralogia, chimica generale e inorganica, chimica organica, geologia, anatomia comparata, geografia, paleontologia, chimica biologica, paleontologia umana comportano un corso annuale di esercizi di laboratorio e quelli di botanica, di zoologia e di fisiologia generale un corso biennale.

Art. 68 - è soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio di facoltà determina caso per caso a quale anno possono essere ammessi coloro che siano forniti di altre lauree e stabilisce altresì quali tra gli esa-

mi già superati e quali attestazioni di frequenza possano essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze naturali.

Art. 69 - è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

Dopo il primo biennio lo studente è tenuto a frequentare come interno uno degli istituti naturalistici nel quale attenderà per due anni all'elaborazione della tesi di laurea.

Art. 71 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

biometria;

neurobiologia;

biochimica comparata;

analisi biochimiche-cliniche;

ecologia umana;

ematologia generale e comparata.

Art. 72 - dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Dopo il primo biennio lo studente è tenuto a frequentare come interno uno degli istituti biologici in cui si svolgono insegnamenti ufficiali per il corso di laurea in scienze biologiche. Su parere conforme della facoltà lo studente può essere autorizzato a svolgere l'internato presso altri istituti.

Art. 73 - è soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio di facoltà determina caso per caso a quale anno possano essere ammessi coloro che siano forniti di un'altra laurea, e stabilisce altresì quali tra gli esami già superati e quali attestazioni di frequenza possano essere convalidate ai fini del conseguimento della laurea in scienze biologiche.

L'art. 80, relativo al biennio propedeutico di ingegneria, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

disegno civile II;

elementi di calcolo numerico e programmazione;

chimica applicata per ingegneri;

chimica organica.

L'art. 86, relativo al corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del I corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del III corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

L'art. 91, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del I corso di analisi chimico-farmaceutiche se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del III corso di analisi chimico-farmaceutiche se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Dopo l'art. 205 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di logopedia.

Scuola di preparazione per tecnici di logopedia
(diretta a fini speciali)

Art. 206. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di logopedia, che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Art. 207. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di logopedia è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di 15 (cinque per ogni anno di corso).

Art. 208. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o di istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 209. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.

La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo. incaricati e liberi docenti.

Art. 210. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara.

All'istituto di clinica otorinolaringoiatrica afferiscono la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica e la cattedra di audiologia.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Art. 211. — L'anno accademico ha inizio e termine nel-date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura del corso.

Art. 212. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) anatomia degli organi e dei sistemi audiofono articolari;

2) fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono articolari;

3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;

4) psicologia generale;
5) elementi di audiologia;
6) elementi di fonetica e di linguistica.

2° *Anno*:

1) foniatria I;
2) tecniche di riabilitazione fonetica I;
3) semeiotica foniatrica;
4) fonetica sperimentale;
5) psicologia del linguaggio;
6) tecniche audiometriche.

3° *Anno*:

1) foniatria II;
2) tecniche di riabilitazione II;
3) riabilitazione protesica;
4) neuropsichiatria infantile;
5) tecniche di psicomotricità;
6) psicopedagogia.

Art. 213. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nel reparto di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sui libretti di iscrizione.

La attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 214. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa e da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di logopedia.

Art. 215. — Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti devono aver superato gli esami dell'anno precedente.

Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono avere superato tutti gli esami prescritti.

Art. 216. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 217. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale d'iscrizione	L. 10.000
soprattassa annuale d'esami	» 5.000
tassa erariale di diploma	» 6.000
tassa annuale d'iscrizione per studenti fuori corso	» 3.000

Art. 218. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1977
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. **783.**

Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, ed ulteriormente prorogati dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, recante alcune norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313, recante nuove norme sugli autoveicoli industriali;

Visti i decreti del Ministro per i trasporti in data 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 157 del 16 giugno 1976, 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977, concernenti adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione;

Considerato che si rende necessario emanare ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, relative in particolare alle disposizioni del titolo II e dell'art. 62 della suindicata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono approvate ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, relative al titolo secondo e all'art. 62 della legge stessa, le quali vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 14

ULTERIORI NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1.
Terminologia

Nelle presenti norme di esecuzione:

a) con il termine « legge » non seguito da alcuna specificazione si intende la legge 6 giugno 1974 n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, ed ulteriormente prorogati dal decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 851, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977, n. 30;

b) con il termine « albo » si intende l'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

c) con il termine « autorizzazione » si intende l'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi;

d) con il termine « licenza » si intende la licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio;

e) con il termine « ufficio provinciale M.C.T.C. » si intende l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.
(Art. 30, comma primo, della legge)
Campo di applicazione della disciplina degli autotrasporti di cose

L'autotrasporto di cose su strada può essere effettuato con i seguenti veicoli: motocarri, autocarri, motoveicoli ed autoveicoli per trasporti specifici di determinate cose, nonchè autotreni, autoarticolati, autosnodati, rimorchi e semirimorchi, adibiti a trasporti anche specifici di sole cose.

L'autotrasporto di cose in conto proprio, può essere effettuato anche con autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose.

Sono altresì soggetti alle disposizioni sull'autotrasporto di cose per conto di terzi i trattori stradali isolati destinati ai traini previsti dal comma terzo del paragrafo secondo del successivo art. 12.

Art. 3.
(Art. 30, comma secondo, della legge)
Esenzione dalla disciplina degli autotrasporti di cose

Per ottenere l'esenzione dalla disciplina degli autotrasporti di cose degli autoveicoli di loro proprietà:

1) gli enti di cui alla lettera *b*) del comma secondo dello art. 30 della legge devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C. una dichiarazione redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti che gli autoveicoli sono destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento di esigenze di funzionamento interno dell'ente proprietario e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici. Un esemplare di tale dichiarazione, vidimato dal suddetto ufficio all'atto della immatricolazione, dovrà accompagnare il veicolo.

In particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti suindicati i trasporti effettuati con autoveicoli per i servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricità e del latte, anche se gli autoveicoli sono di proprietà degli enti stessi. Si considerano invece destinati al soddisfacimento di esigenze interne dei comuni i trasporti effettuati con autoveicoli di proprietà di detti enti per il servizio di nettezza urbana.

2) le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C., tramite il Ministero degli affari esteri, che accerterà la sussistenza della condizione di reciprocità di trattamento, ove prescritta, una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti l'esclusiva destinazione degli autoveicoli al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni. Un esemplare di tale dichiarazione vidimato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. dovrà accompagnare il veicolo.

Art. 4.
(Art. 31, lettera *a*), della legge)
Requisito della proprietà dell'usufrutto ovvero dell'acquisto con patto di riservato dominio per i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio.

Ai fini delle licenze, la proprietà o l'usufrutto ovvero l'acquisto con patto di riservato dominio di veicoli da adibire al trasporto in conto proprio devono risultare dall'intestazione della relativa carta di circolazione ovvero, secondo i casi, da apposita annotazione sulla carta stessa effettuata dall'ufficio provinciale M.C.T.C., che ne prende nota altresì nel registro di immatricolazione.

Nelle annotazioni relative all'usufrutto deve risultare anche la scadenza di questo, ove costituito a tempo determinato.

Il Ministero dei trasporti determina i documenti necessari per ottenere le annotazioni di cui al presente articolo, nonchè quella di cui all'ultimo comma del paragrafo sesto del successivo art. 12.

Art. 5.
(Art. 31, lettera *a*), della legge)
Preposti alla guida ed alla scorta del veicolo destinato al trasporto di cose in conto proprio

Ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 31, lettera *a*), della legge sono equiparati, nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall'art. 2083 del codice civile, i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza.

Art. 6.
(Art. 31, lettera *b*), della legge)
Caratteristiche e limiti di attività del trasporto in conto proprio

L'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerare complementare o accessoria dell'attività principale della impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:

a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale della impresa;

b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;

c) i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa.

La condizione di cui alla precedente lettera *c*) non è richiesta nei soli casi in cui, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attività di trasporto debba risultare necessariamente preponderante.

Art. 7.

(Art. 32 della legge)

Domanda per ottenere la licenza di trasporto di cose in conto proprio - Rilascio delle licenze

§ 1. — Le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici, per ottenere la licenza, devono rivolgerne domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno la residenza, ovvero la sede unica o la sede principale.

Le persone fisiche e giuridiche e gli organismi di Stati esteri, che svolgono attività in Italia, per ottenere la licenza devono rivolgerne domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simile).

§ 2. — La domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente e alla elencazione delle cose o classi di cose da trasportare, dovrà contenere la specificazione del numero, del tipo e delle portate utili dei veicoli a motore da impiegare, appartenenti esclusivamente alle categorie indicate nei primi due commi del precedente art. 2, computandosi nella portata utile degli autotreni e degli autoarticolati quella del rispettivo rimorchio o semirimorchio, ed inoltre la previsione approssimativa della quantità delle cose da trasportare nel periodo di un anno. Nella domanda devono anche essere indicati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, per le persone fisiche;

ragione sociale o denominazione, con precisazione del tipo di società, quale risulta dall'atto costitutivo per le imprese sociali;

denominazione, sotto la quale è stato ottenuto il riconoscimento, con gli estremi del relativo provvedimento, per le persone giuridiche pubbliche non territoriali e per le persone giuridiche private diverse dalle società;

denominazione, per gli enti non riconosciuti, con il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità della persona che, secondo i rispettivi ordinamenti, svolge la funzione di presidente, direttore od altra equivalente;

b) estremi dell'iscrizione al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno l'obbligo di tali iscrizioni, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;

genere di attività per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati, nonchè per tutte le altre persone fisiche e giuridiche ed enti non riconosciuti;

c) residenza ovvero sede unica o principale ed elenco di tutte le eventuali sedi secondarie esistenti in Italia e all'estero.

Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda che assume l'obbligo di fornire al Ministero dei trasporti informazioni e dati di carattere statistico in base a richieste determinate di volta in volta o periodicamente, anche mediante compilazione di appositi moduli all'uopo predisposti, fermo restando che le informazioni e i dati sono coperti dal segreto professionale e non possono, in alcun caso, essere utilizzati a fini diversi da quello statistico, per il quale sono richiesti.

In ogni domanda intesa ad ottenere incrementi della portata indicata nella prima licenza conseguita, il richiedente deve precisare altresì il numero di tale licenza, nonchè il numero di iscrizione nell'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, ove già assegnato.

La domanda, corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso, deve essere sottoscritta dal richiedente o da persona che ne abbia comunque potere di rappresentanza con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

§ 3. — La licenza determina la portata utile globale assegnata al richiedente e precisa altresì la ripartizione di questa tra le categorie e i tipi di veicoli indicati nella relativa domanda.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i veicoli previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è computata la portata risultante dall'applicazione dei decreti stessi.

In relazione alle accertate esigenze di trasporto del richiedente, la licenza può altresì prevedere che singoli veicoli, compresi nella ripartizione della portata utile globale, ai quali sia stata riconosciuta una portata potenziale, eccedente quella riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, vengano utilizzati fino ai limiti di tale portata potenziale, ferma restando in tal caso l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del medesimo decreto.

Il veicolo a motore facente parte degli autotreni e degli autoarticolati, tra i quali è ripartita la portata utile globale assegnata dalla licenza, può trainare, in luogo del rimorchio o semirimorchio in relazione al quale è stata determinata la portata utile del complesso, altri rimorchi o rispettivamente semirimorchi, dei quali in linea tecnica sia ammesso l'agganciamento, che il titolare della licenza abbia in proprietà, in usufrutto, ovvero acquistato con patto di riservato dominio, purchè con l'accoppiamento di questi al veicolo trainato non venga superata la portata utile determinata per il complesso.

Qualora il richiedente abbia sedi secondarie in province diverse da quella in cui ha la sede principale e dichiari di voler immatricolare in tali province uno o più veicoli, indicati nella domanda di licenza ai sensi del precedente comma terzo, l'ufficio provinciale M.C.T.C. che rilascia la licenza ne dà notizia agli uffici provinciali M.C.T.C. competenti per l'immatricolazione dei veicoli stessi.

Sulle carte di circolazione relative ai veicoli a motore, nonchè ai rimorchi e ai semirimorchi, in relazione ai quali è determinata la portata degli autotreni e rispettivamente degli autoarticolati, rientranti nella portata utile globale assegnata dalla licenza, gli uffici provinciali M.C.T.C. annotano gli estremi della licenza stessa, che comunque deve essere esibita in originale o in copia autenticata nel caso previsto dall'art. 38 della legge. Sulle carte di circolazione dei veicoli a motore facenti parte di autotreni o di autoarticolati rientranti nella portata utile globale assegnata dalla licenza, deve essere altresì indicata la portata utile determinata per il complesso.

In pari tempo i predetti uffici provinciali riportano, sullo esemplare della licenza che rimane in atti, l'indicazione degli estremi di targa e di portata dei veicoli di cui al comma precedente, indicazione che deve essere tenuta aggiornata con tutte le successive variazioni. A tali adempimenti può provvedersi con idonea procedura meccanografica.

Art. 8.

(Art. 32, comma quarto, della legge)

Documentazione per il rilascio delle licenze di cui all'art. 32, comma terzo, della legge

Alle domande per il rilascio di una licenza, di cui all'art. 32 comma terzo, della legge, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) per le imprese aventi obbligo di iscrizione al registro delle ditte ovvero all'albo delle imprese artigiane istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: certificato della relativa iscrizione con indicazione dell'attività esercitata;

per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati e per le persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale: ogni altro documento rilasciato da un pubblico ufficio, ovvero, in mancanza, un atto notorio, idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata;

per le persone giuridiche, che non svolgono attività imprenditoriale: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

per gli enti non riconosciuti: una dichiarazione di chi ne esercita la funzione di presidente o di direttore o altra analoga, attestante i fini perseguiti dall'ente e i compiti di istituto;

b) per tutte le imprese:

certificato di iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa, ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito;

c) per tutte le imprese:

dichiarazione del richiedente relativa all'entità dell'attività economica da esso svolta nell'anno precedente con precisazione dei dati relativi al volume di affari, alla quantità e importanza delle cose importate ed esportate, agli effettivi costi

di esercizio complessivi dell'impresa e a quelli parziali relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione ai nuovi veicoli per i quali sia richiesta la licenza, nonchè ai costi per i trasporti effettuati a mezzo dello autotrasporto per conto di terzi e di altri modi di trasporto. I dati da precisare nell'anzidetta dichiarazione devono corrispondere alle risultanze dei documenti contabili della impresa quali le fatture, i registri obbligatori tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i libri degli stipendi e paghe del personale, dei quali potrà eventualmente essere chiesta l'esibizione dalla commissione provinciale per le licenze;

d) elenco di tutti i veicoli per i quali il richiedente sia già titolare di licenza, con precisazione della casa costruttrice, del tipo, della portata utile e del numero di targa.

La dichiarazione del richiedente, prevista al punto *c*) del comma precedente, potrà essere limitata all'indicazione del volume di affari e al raffronto tra gli effettivi costi di esercizio complessivi della impresa e quelli parziali dell'attività di trasporto, qualora venga richiesta una licenza per una portata utile globale di non oltre 105 q.li, ripartita fra veicoli a motore isolati, aventi ciascuno portata utile non superiore a 35 q.li e peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 q.li.

La commissione provinciale per le licenze nell'esprimere il parere in ordine alle singole domande presentate da imprese di nuova costituzione, stabilisce se sia stata fornita la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli, ai fini del rilascio della licenza provvisoria di cui all'art. 32, comma settimo, della legge e indica la restante documentazione da presentare perchè la licenza venga resa definitiva.

Art. 9.

(Art. 33 della legge)

Commissioni per le licenze

§ 1. — Ai fini della designazione dei componenti della commissione per le licenze di cui all'art. 33, comma primo, lettera *c*), della legge, il Ministero dei trasporti, sentito il motivato parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, determina una graduatoria delle associazioni provinciali maggiormente rappresentative, per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, in ordine decrescente del grado di rappresentatività.

Il Ministero dei trasporti rivolge alle prime associazioni della graduatoria di ciascuno dei quattro settori l'invito a far pervenire, entro venti giorni, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente.

Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o più delle designazioni richieste, si intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti rivolge alle restanti associazioni del settore comprese in graduatoria e secondo l'ordine di questa, l'invito a formulare entro venti giorni le designazioni corrispondenti a quelle non pervenute.

Se nella provincia, per un determinato settore, non vi siano associazioni ovvero quelle collocate in graduatoria abbiano tutte rinunciato ad effettuare le designazioni loro richieste, il Ministero dei trasporti procede alla nomina dei rappresentanti del settore non designati, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Per le regioni nelle quali manchi un apposito assessorato ai trasporti, l'assessorato di cui all'art. 33 comma primo, lettera *f*), della legge deve intendersi quello nelle cui attribuzioni rientra il settore dei trasporti.

§ 2. — Nella commissione per le licenze istituita presso l'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Aosta, in luogo del componente di cui alla lettera *b*), comma primo, dell'art. 33 della legge è nominato un funzionario della regione della Valle d'Aosta, su designazione del presidente della giunta regionale in relazione ai compiti già di spettanza della prefettura.

Nella commissione di cui al precedente comma, le nomine dei componenti di cui all'art. 33, comma primo, lettera *c*), della legge avviene su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative della regione per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Ai fini della determinazione delle suddette associazioni più rappresentative, il parere di cui al paragrafo precedente commi primo e quarto è espresso dall'assessorato all'industria e commercio della regione della Valle d'Aosta.

Art. 10.

(Art. 39 della legge)

Elencazione e dichiarazione circa le cose da trasportare

Il documento che deve accompagnare i trasporti di cui all'art. 39, comma primo, della legge deve essere redatto in conformità dell'allegato n. 1 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative delle imprese, in luogo del modello di cui al comma precedente, è consentito utilizzare altro tipo di documento, preventivamente approvato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C., che contenga comunque tutte le indicazioni previste dall'allegato 1, nonchè la data e il numero della suddetta approvazione.

Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purchè siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.

Nel caso previsto dal comma precedente, il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformità dello allegato 2 del presente regolamento.

Art. 11.

(Art. 41 della legge)

Domanda per ottenere l'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi

Le domande per ottenere nuove autorizzazioni ovvero incrementi della portata complessiva già assegnata all'impresa, nei limiti della portata utile globale stabilita per ciascuna provincia con il decreto ministeriale di cui all'art. 41, comma settimo, della legge, nonchè le domande per ottenere le autorizzazioni speciali, che siano previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 41, comma quarto, della legge, sono rivolte all'ufficio M.C.T.C. della provincia nella quale l'impresa intenda ottenere l'autorizzazione, sempre che in questa essa abbia la sede unica o la sede principale oppure una sede secondaria.

In ogni domanda intesa ad ottenere incrementi della portata complessiva già assegnata con una precedente autorizzazione, il richiedente deve precisare altresì gli estremi di tale autorizzazione.

Le domande devono essere corredate, oltre che dal certificato di iscrizione all'albo, anche da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso.

Nelle domande il richiedente deve inoltre apporre la stessa dichiarazione prevista dal paragrafo 2, comma secondo, del precedente art. 7.

Le domande devono essere sottoscritte da persona che abbia potere di rappresentanza dell'impresa con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

(Art. 41 della legge)

Autorizzazione a trasporti di cose per conto di terzi

§ 1. — Il tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa, indicato nell'autorizzazione prevista dall'articolo 41, comma secondo, della legge, è ripartito tra i veicoli a motore previsti dal precedente art. 2, comma primo, dei quali l'impresa abbia la disponibilità ai sensi dell'art. 9, comma primo, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e con esclusione di quelli indicati ai primi tre commi del paragrafo seguente, computandosi nella portata utile degli autotreni e degli autoarticolati quella del rispettivo rimorchio o semirimorchio.

§ 2. — Sono in ogni caso soggetti al rilascio di una delle autorizzazioni speciali di cui all'art. 41, comma quarto, della legge:

a) i motocarri, nonchè i motoveicoli per trasporti specifici di determinate cose;

b) gli autocarri isolati, privi della facoltà di traino, di portata utile non superiore a 70 quintali, purchè di peso complessivo a pieno carico non superiore a 115 quintali;

c) gli autoveicoli eccezionali, previsti dall'art. 10, comma primo, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni.

L'elenco dei veicoli che, in relazione a particolari caratteristiche, sono in ogni caso soggetti al rilascio di una autorizzazione speciale ai sensi del comma precedente, può essere integrato con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo.

Può inoltre essere rilasciata una delle autorizzazioni speciali, di cui all'art. 41, comma quarto, della legge, ai trattori stradali isolati, in corrispondenza dei quali i richiedenti non abbiano anche la disponibilità di rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreni od autoarticolati ovvero, pur avendola, la portata utile dei rimorchi o dei semirimorchi disponibili sia stata già computata per complessi di veicoli compresi in altra autorizzazione. L'autorizzazione speciale prevista dal presente comma è rilasciata col vincolo di traino esclusivo di rimorchi o semirimorchi utilizzati in trasporti combinati internazionali. Il Ministro per i trasporti, con il decreto di cui al predetto art. 41 comma quarto, potrà inoltre prevedere, a particolari condizioni ed eventualmente soltanto per periodi transitori, anche il rilascio di speciali autorizzazioni per trattori stradali isolati, destinati a traini diversi da quelli suindicati.

Possono infine essere soggetti al rilascio di una autorizzazione speciale anche i veicoli di cui al primo paragrafo del presente articolo, qualora, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 41, comma quarto, della legge, il loro impiego sia vincolato a taluno dei limiti stabiliti col decreto medesimo.

Le autorizzazioni speciali relative ai veicoli previsti ai commi primo, secondo e quarto del presente paragrafo devono contenere l'indicazione della portata utile del veicolo o complesso di veicoli al quale si riferiscono, ovvero della portata potenziale, nel caso degli autoveicoli, di cui al comma secondo lettera *c*), eccezionali per il peso, mentre quelle relative ai veicoli previsti al comma terzo devono contenere l'indicazione del peso rimorchiabile del trattore stradale al quale si riferiscono.

Per i veicoli per i quali risulti annotato sulla carta di circolazione il riconoscimento di una portata potenziale, eccedente quella riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, l'utilizzazione di questa è subordinata al rilascio supplementare di una delle speciali autorizzazioni di cui all'art. 41, comma quarto, della legge, recante l'indicazione della portata potenziale autorizzata, ferma restando l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto suindicato.

Con decreto emanato ai sensi dell'art. 41, comma quarto, della legge, il Ministro per i trasporti può stabilire eventualmente un contingentamento, nonchè i criteri di priorità per il rilascio delle speciali autorizzazioni previste dal presente paragrafo.

§ 3. — L'ufficio provinciale M.C.T.C. rilascia alle imprese, che hanno ottenuto l'autorizzazione, l'apposito documento di cui all'art. 41, comma quinto, della legge per ciascuno dei veicoli o complessi di veicoli, rientranti nella validità dell'autorizzazione stessa.

Il documento di cui al precedente comma deve comunque contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'impresa e relativo numero di iscrizione nell'albo;

b) il numero dell'autorizzazione, con l'indicazione del tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa per le autorizzazioni previste dal paragrafo primo del presente articolo, ovvero con l'indicazione delle caratteristiche del veicolo, che ne hanno determinato il rilascio, per le speciali autorizzazioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del paragrafo secondo, oppure con l'indicazione dei limiti, ai quali l'impiego del veicolo è vincolato, per le speciali autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma quarto dello stesso paragrafo secondo;

c) la targa del veicolo, limitatamente a quella del veicolo trainante, ove trattisi di un complesso di veicoli;

d) il titolo della disponibilità del veicolo;

e) la portata utile del veicolo o del complesso dei veicoli, con l'indicazione in quest'ultimo caso anche della sola eventuale portata utile del veicolo trainante, ovvero il peso massimo rimorchiabile del trattore stradale isolato, per il quale sia rilasciata la speciale autorizzazione di cui al comma terzo del paragrafo secondo;

f) il numero dell'eventuale speciale autorizzazione supplementare di cui all'ultimo comma del paragrafo precedente, con l'indicazione della portata potenziale autorizzata;

g) la data di scadenza del documento.

Ogni variazione delle indicazioni contenute nel documento di cui al precedente comma comporta la sostituzione del documento stesso da parte dell'ufficio privinciale M.C.T.C. competente.

§ 4. — Il veicolo a motore facente parte degli autotreni e degli autoarticolati, per i quali è rilasciato l'apposito documento di trasporto previsto dal presente articolo, può trainare in luogo del rimorchio o semirimorchio in relazione al quale è stata determinata la portata utile del complesso, altri rimorchi o rispettivamente semirimorchi, che siano agganciabili in linea tecnica e dei quali l'impresa abbia la disponibilità ai sensi dell'art. 9, punto 1), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, purchè con l'accoppiamento di questi al veicolo trainante non venga superata la portata utile determinata per il complesso, indicata nel predetto documento. Nel caso di autotreno o autoarticolato munito di una delle autorizzazioni speciali di cui all'art. 41, comma quarto, della legge, rilasciate con vincoli di impiego in relazione a determinate caratteristiche dell'autoveicolo, i rimorchi o semirimorchi predetti devono avere caratteristiche tecniche analoghe a quelle del rimorchio o semirimorchio facente parte del complesso per il quale è stata rilasciata la speciale autorizzazione.

Con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, la facoltà di traino alternativo prevista dal comma precedente può essere estesa, sotto determinate condizioni, anche a rimorchi e semirimorchi diversi da quelli indicati nel comma suddetto.

§ 5. — Tutte le autorizzazioni, sia quella rilasciata ai sensi del comma secondo dell'art. 41 della legge, per il tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa e per gli eventuali incrementi di questo, e sia le speciali autorizzazioni rilasciate, ai sensi del comma quarto dell'articolo stesso, in relazione a singoli veicoli e per la portata utile di questi, debbono essere utilizzate dall'impresa con veicoli aventi la portata utile e le altre eventuali caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, dei quali essa deve comprovare la disponibilità, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di quest'ultima, prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, dal comitato provinciale per l'albo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente e dell'art. 9, punto 1), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, è equiparata alla portata utile indicata nell'autorizzazione, una portata non inferiore al 95% della portata stessa.

Prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente paragrafo, l'impresa, che abbia utilizzato le autorizzazioni o l'incremento del tonnellaggio di portata utile complessiva in misura inferiore alla percentuale prevista nel comma precedente, può, per evitare la decadenza, richiedere una riduzione delle portate indicate nei provvedimenti autorizzativi, in misura tale che la loro utilizzazione non risulti inferiore al 95%.

Quando le autorizzazioni siano state utilizzate nei termini e nei limiti previsti dai precedenti commi primo e secondo ovvero la portata utile in esse indicate sia ridotta ai sensi del comma precedente, una eventuale successiva riduzione temporanea della portata effettiva può essere consentita, a domanda, limitatamente al periodo di due anni senza determinare alcuna modifica dei provvedimenti autorizzativi, nel caso che la disponibilità del veicolo sia venuta meno per causa indipendente dalla volontà dell'impresa. Trascorso il suindicato periodo senza che la portata autorizzata sia stata nuovamente utilizzata in misura non inferiore al 95%, si applica la stessa riduzione di portata prevista dal comma precedente.

L'impresa può, inoltre, per non più di due volte nel corso della durata novennale dell'autorizzazione, privarsi volontariamente della disponibilità del veicolo prima di avere provveduto alla sostituzione di questo, la quale peraltro deve in ogni caso avvenire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, con le modalità e nei termini indicati al primo comma del presente paragrafo, decorrenti dalla data in cui è venuta meno la disponibilità del veicolo da sostituire, e salva, anche in tal caso, l'eventuale applicazione del comma terzo del paragrafo stesso.

§ 6. — Ai fini del presente articolo, per i veicoli previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, si tiene conto della portata risultante dall'applicazione dei decreti stessi.

Ai fini delle autorizzazioni per trasporti da effettuarsi mediante veicoli in proprietà, in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 4.

Ai fini delle autorizzazioni per trasporti da effettuarsi mediante un veicolo preso in locazione con facoltà di compera da parte del locatario, ai sensi dell'art. 9, n. 1), delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, dovrà essere apposta sulla relativa carta di circolazione, ad uso privato per trasporto di cose ovvero ad uso pubblico per trasporto di cose in servizio da piazza, l'annotazione prevista dal secondo comma dell'articolo 228 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 13.

(Art. 42, comma quarto, della legge)

Criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni al servizio di piazza per il trasporto di cose

I comuni nello stabilire, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, della legge, il numero delle autorizzazioni da rilasciare, determinano la portata utile dei singoli veicoli con i quali il servizio da piazza viene effettuato.

Ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della legge, costituiscono nell'ordine, criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni:

a) essere titolare di autorizzazione al servizio di piazza per trasporto di cose o avere svolto l'attività di conducente dipendente in tale servizio;

b) essere titolare di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi o avere svolto l'attività di conducente dipendente in tale servizio;

c) avere svolto l'attività di conducente dipendente nel trasporto di cose in conto proprio o nel trasporto di persone;

d) anzianità di iscrizione nell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

e) anzianità di residenza nel comune.

Art 14.

(Art. 62 della legge)

Modalità e termini per la sostituzione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio - Prima attuazione della disciplina delle nuove licenze.

§ 1. — Le persone fisiche, nonchè le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici, che alla data del 31 ottobre 1977 siano titolari di licenze, sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 1978, all'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione hanno rispettivamente la residenza ovvero la sede unica o principale, domanda di nuova licenza sostitutiva delle precedenti, anche se originariamente rilasciate da altro ufficio provinciale M.C.T.C.

§ 2. — La domanda deve contenere l'indicazione degli estremi delle domande di iscrizione nell'apposito elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, presentate ai sensi dell'art. 62 della legge, con la precisazione degli uffici provinciali M.C.T.C., ai quali le domande stesse sono state presentate e del numero della relativa ricevuta, nonchè l'elenco di tutti i veicoli, per i quali il richiedente risulta titolare di licenza al 31 ottobre 1977.

Per ciascuno dei suddetti veicoli deve essere allegata alla domanda fotocopia autenticata della carta di circolazione.

Nella domanda il richiedente deve inoltre apporre la stessa dichiarazione prevista dal paragrafo secondo, comma secondo, del precedente art. 7.

La domanda, corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso, deve essere sottoscritta dal richiedente o da persona che ne abbia potere di rappresentanza, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

§ 3. — La licenza sostitutiva delle precedenti viene rilasciata per una portata utile globale pari alla somma delle portate utili di ciascuno dei veicoli a motore isolati, previsti dai primi due commi del precedente art. 2, muniti di originaria licenza, nonchè di quelle di ciascuno dei complessi di veicoli risultanti dall'accoppiamento di un veicolo a motore con un rimorchio o semirimorchio, entrambi muniti di originaria licenza.

Nel caso di più rimorchi o semirimorchi, agganciabili allo stesso veicolo a motore, muniti di originaria licenza, il richiedente deve precisare, nella domanda di sostituzione delle licenze, quale dei rimorchi o semirimorchi, non computati in corrispondenza di altro autoveicolo, debba concorrere alla determinazione della portata utile di ciascuno dei complessi di veicoli, di cui al comma precedente.

La licenza sostitutiva precisa altresì la ripartizione della portata utile globale, determinata ai sensi dei precedenti commi, fra le categorie e i tipi di veicoli a motore o di complessi di veicoli, indicati nei primi due commi del precedente art. 2, corrispondenti ai veicoli che hanno, in concreto, concorso a determinare la portata utile globale suindicata.

Alle licenze sostitutive si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e seguenti del paragrafo terzo del precedente art. 7.

§ 4. — Le disposizioni di cui agli articoli 35, comma primo, e 62, comma terzo, della legge devono avere attuazione entro il 31 ottobre 1978.

Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge avranno attuazione a decorrere dal 31 ottobre 1978.

Il termine per il rilascio delle licenze sostitutive è stabilito al 31 dicembre 1980.

Dopo la data stabilita dal precedente comma cessano di avere efficacia le licenze rilasciate anteriormente al 31 ottobre 1977, le quali nel periodo compreso fra il 31 ottobre 1977 e il 31 dicembre 1980, sono valide soltanto se accompagnate dalla attestazione in originale od in fotocopia autenticata, di avvenuta tempestiva presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio ai sensi dell'art. 62 della legge.

Art. 15.

(Art. 62 della legge)

Modalità e termini per la sostituzione delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi

§ 1. — Le imprese, che alla data del 31 ottobre 1977 siano titolari di autorizzazioni e che, entro il termine di cui all'art. 61, comma secondo, della legge, presentino all'ufficio provinciale M.C.T.C. indicato nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la domanda di iscrizione all'albo, devono contemporaneamente presentare all'ufficio stesso domanda di rilascio di nuove autorizzazioni sostitutive delle precedenti, dirette agli uffici provinciali M.C.T.C. presso cui sono immatricolati i relativi veicoli.

L'ufficio ricevente attesta l'avvenuta richiesta di iscrizione all'albo in calce alle domande di autorizzazione sostitutiva presentate, inoltrando per competenza agli uffici provinciali destinatari quelle eventualmente dirette ad uffici diversi da quello ricevente, e rilascia analoga attestazione all'impresa.

§ 2. — Le domande, che devono essere sottoscritte da persona che abbia potere di rappresentanza dell'impresa, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono contenere l'elenco di tutti i veicoli per i quali l'impresa richiedente risulta titolare di autorizzazione al 31 ottobre 1977.

Per ciascun veicolo devono essere altresì indicati gli eventuali vincoli o limiti ai quali l'autorizzazione originaria sia soggetta e deve essere allegata alla domanda fotocopia autenticata della carta di circolazione.

Nelle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni sostitutive delle precedenti il richiedente deve inoltre apporre la stessa dichiarazione prevista dal paragrafo 2, comma secondo, del precedente art. 7.

La domanda è corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti da compilarsi a cura del richiedente, secondo le istruzioni del Ministero stesso.

§ 3. — Il rilascio delle autorizzazioni sostitutive di quelle originarie si effettua con le seguenti modalità:

a) per tutte le autorizzazioni originarie, non soggette a vincoli o limiti, intestate alla medesima impresa per una stessa provincia, relative ad autoveicoli isolati, rimorchi o semirimorchi, escluse in ogni caso le autorizzazioni originarie previste dalle successive lettere *b*) e *c*), viene rilasciata all'impresa un'unica autorizzazione sostitutiva per una portata utile complessiva pari alla somma delle portate utili di ciascuno degli autoveicoli isolati, previsti dal primo comma del precedente art. 2, muniti di originaria autorizzazione, nonchè delle portate utili di ciascuno dei complessi di veicoli risultanti dall'accoppiamento di un veicolo a motore con un rimorchio o semirimorchio, entrambi muniti di originaria autorizzazione.

Nel caso di più rimorchi o semirimorchi, agganciabili allo stesso veicolo a motore, originariamente autorizzati, il richiedente deve precisare, nella domanda di sostituzione delle autorizzazioni, quale dei rimorchi o semirimorchi, non computati in corrispondenza di altro veicolo a motore, debba concorrere alla determinazione della portata utile di ciascuno dei complessi di veicoli;

b) per ciascuna delle autorizzazioni originarie relative ai veicoli previsti dal comma primo del paragrafo secondo dell'art. 12, nonchè per ciascuna delle autorizzazioni originarie, soggette a vincoli o limiti, relative a tutti gli altri autoveicoli isolati previsti dal comma primo dell'art. 2, viene rilasciata all'impresa una speciale autorizzazione sostitutiva, soggetta agli stessi eventuali vincoli o limiti e per la stessa portata utile dell'autorizzazione originaria.

Qualora l'impresa abbia nella propria disponibilità anche un rimorchio o semirimorchio, munito di autorizzazione originaria soggetta agli stessi vincoli o limiti di uno dei veicoli a motore di cui al comma precedente, e che possa essere trainato da tale veicolo, viene rilasciata all'impresa un'unica speciale autorizzazione sostitutiva relativa all'intero autotreno od autoarticolato, per la portata utile di questo, soggetta agli stessi vincoli o limiti delle autorizzazioni originarie relative ai due veicoli e costituenti il complesso. Si applica anche in tal caso la disposizione di cui al capoverso della precedente lettera *a*);

c) per ciascuna autorizzazione originaria, relativa ad un trattore stradale in corrispondenza del quale l'impresa autorizzata non sia altresì titolare di analoga autorizzazione per un rimorchio o semirimorchio non computato per altro complesso di veicoli, che sia ad esso agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, viene rilasciata una speciale autorizzazione sostitutiva, contenente l'indicazione del peso massimo rimorchiabile, per un impiego limitato al traino di rimorchi o semirimorchi che effettuino trasporti internazionali e con gli eventuali vincoli o limiti ai quali è sottoposta l'autorizzazione originaria.

L'impresa titolare dell'autorizzazione sostitutiva prevista dal presente punto, qualora entro il 31 dicembre 1980 venga ad avere nella propria disponibilità un rimorchio o semirimorchio, non computato per altro complesso di veicoli, agganciabile al trattore stradale cui si riferisce l'autorizzazione, per costituire con questo un autotreno od autoarticolato, può ottenere a domanda, da presentarsi entro la data predetta, in luogo della suindicata autorizzazione sostitutiva e per la portata utile dell'autotreno od autoarticolato, il rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma secondo della legge, ovvero un incremento del tonnellaggio di portata utile complessiva, se già in possesso della predetta autorizzazione, semprechè in entrambi i casi, l'autorizzazione originaria del trattore non sia soggetta a vincoli o limiti.

Qualora invece l'autorizzazione originaria del trattore sia soggetta a vincoli o limiti, ed il rimorchio o semirimorchio corrisponda per caratteristiche tecniche ai vincoli o limiti stessi, l'impresa titolare dell'autorizzazione sostitutiva può ottenere con le stesse modalità sopraindicate una nuova speciale autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma quarto della legge, soggetta agli stessi vincoli o limiti dell'autorizzazione originaria del trattore;

d) oltre alle autorizzazioni sostitutive previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), per ciascuno dei veicoli, per i quali risulti annotato sulla carta di circolazione il riconoscimento di una portata potenziale, eccedente la portata riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, viene rilasciata una speciale autorizzazione supplementare per l'eventuale utilizzazione del veicolo fino ai limiti della portata potenziale suddetta, ferma rimanendo l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto.

Le disposizioni contenute nel paragrafo secondo, comma quinto, e quelle contenute nei paragrafi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 12 si applicano anche alle autorizzazioni sostitutive. Ai fini dell'applicazione del comma secondo del paragrafo terzo del richiamato art. 12, le autorizzazioni sostitutive previste dal comma precedente alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si considerano rispettivamente corrispondenti a quelle previste dal paragrafo primo, dai commi primo, secondo e quarto, dal comma terzo e dal comma sesto del paragrafo secondo dell'anzidetto art. 12.

§ 4. — Dopo il 31 ottobre 1977 e fino al rilascio delle autorizzazioni sostitutive, le imprese titolari delle autorizzazioni previste dalla lettera *a*) del comma primo del paragrafo precedente possono ottenere la temporanea sostituzione di queste con altre relative a veicoli di portata non superiore, mentre le imprese titolari delle autorizzazioni previste dalla lettera *b*) dello stesso comma possono ottenere la temporanea sostituzione di queste con altre di identico contenuto relative a veicoli aventi le stesse caratteristiche tecniche di quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.

Tutte le autorizzazioni sostitutive avranno la durata di nove anni decorrenti dal 31 ottobre 1977.

Il termine per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive è stabilito al 31 dicembre 1980.

Dopo la data stabilita dal precedente comma cessano di avere efficacia le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 31 ottobre 1977, le quali nel periodo compreso tra il 31 ottobre 1977 e il 31 dicembre 1980, sono valide soltanto se accompagnate dall'originale o da una fotocopia autenticata dell'attestazione, rilasciata ai sensi del comma secondo del primo paragrafo, relativa all'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 61 della legge.

Indipendentemente da quanto disposto dai precedenti commi del presente paragrafo, le imprese iscritte all'albo possono concorrere all'assegnazione di nuove autorizzazioni ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 41 della legge, indicando a tale scopo nelle relative domande gli estremi dell'eventuale domanda presentata per la sostituzione di autorizzazioni loro rilasciate anteriormente al 31 ottobre 1977, ai fini del necessario collegamento per la determinazione della portata complessiva da assegnarsi alle imprese stesse.

Le imprese iscritte all'albo potranno altresì ottenere le autorizzazioni speciali per singoli veicoli, previste dal presente regolamento o da decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 41, comma quarto della legge, secondo le modalità in questi stabilite.

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N. . . . .

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio . . . .
con sede in . . . .
iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di . . .
. . . . al numero . . . titolare della licenza n. . . . . . . per una portata utile globale di . . . . esercente l'attività di . . . . . .

Dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate esclusivamente (1) le seguenti cose che rientrano fra quelle previste nella licenza sopra indicata . . . .
. . . .
. . . .

Le cose stesse caricate a . . . .
(indicare località)

sul veicolo . . . .
(indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)

avente la portata utile di quintali . . . .

destinate a . . . .
(indicare destinatario)

con scarico a . . . .
(indicare località)

sono (2):

- di sua proprietà ☐
- da esso prodotte e vendute ☐
- prese in comodato ☐
- prese in locazione ☐
- da esso elaborate, trasformate, riparate o simili ☐

tenute in deposito in relazione al contratto di ☐ deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere

. . . . . .

(eventuale indicazione prevista dalla nota (1)

Data e ora della partenza . . . . .

Firma leggibile del titolare o del legale rappresentante

. .

B) Il sottoscritto conducente . . . dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di cui sopra sono state da lui prese in consegna.

Firma

---

(1) Nel caso che nel trasporto siano comprese anche cose costituenti trasporti occasionali, occorre che il trasporto stesso sia accompagnato altresì dal documento relativo a tali cose (all. 2) del quale va fatta menzione sul presente modulo nell'apposito rigo mediante l'annotazione « vedi anche unito documento di trasporto occasionale n. . . . . . ».

(2) Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorre.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO N. .

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio . . . . . .
con sede in . . . .
iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di .
. al numero . . titolare della licenza n. . . per una portata utile globale di .
esercente l'attività di

Dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate le seguenti cose che non rientrano fra quelle previste nella licenza e che costituiscono trasporto occasionale ai sensi dell'art 10, comma terzo delle norme di esecuzione relative al titolo II della legge 6 giugno 1974, n. 298 .

.

Le cose stesse caricate a . . . .
(indicare località)

sul veicolo . . . .
(indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)

avente la portata utile di quintali . . . . .

destinate a . . . .
(indicare destinatario)

con scarico a . . . . .
(indicare località)

sono:

di sua proprietà ☐
prese in comodato ☐
prese in locazione ☐

Data e ora della partenza . . . . . .

Il presente trasporto occasionale è determinato dalle seguenti esigenze di carattere straordinario e non continuativo

. . . .

Firma leggibile del titolare o del legale rappresentante

. .

B) Il sottoscritto conducente . . dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di cui sopra sono state da lui prese in consegna.

Firma

N.B. — Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1977.

Nomina di un componente la commissione interministeriale prevista dall'art. 10, n. 4, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione delle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 382, con il quale è stata istituita la commissione interministeriale prevista dall'art. 10, n. 4, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione delle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca;

Vista la lettera n. 5795 E. 21/a/7 in data 29 luglio 1977, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale segnala, a far parte della commissione predetta, il dott. Pietro Candela, capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, in considerazione della di lui specifica conoscenza dei problemi connessi ai lavori della commissione stessa, acquisita anche per aver preso parte alle trattative che hanno portato alla definizione del menzionato accordo;

Ritenuto opportuno che, per tali motivi, il dott. Candela venga chiamato a far parte della suindicata commissione;

Decreta:

Il dott. Pietro Candela, primo dirigente, capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, è nominato componente della commissione in epigrafe indicata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1977
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 145

(11391)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di

ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 5 gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977 e 12 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11449)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, con effetto dal 10 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1976, 13 aprile 1976 e 29 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11451)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11202)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11199)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, con effetto dal 25 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1976, 28 giugno 1976, 11 settembre 1976, 17 novembre 1976, 31 gennaio 1977, 19 aprile 1977 e 13 luglio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 16 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali metalmeccaniche di carpenteria pesante operanti in provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11447)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977, 20 maggio 1977 e 16 luglio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia in materia di trasporti internazionali su strada, firmato ad Helsinki il 31 agosto 1976.

Il giorno 3 ottobre 1977 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entratà in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia in materia di trasporti internazionali su strada, firmato ad Helsinki il 31 agosto 1976.

In conformità dell'art. 22 l'accordo entrerà in vigore il 2 novembre 1977.

(11247)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Deiva Marina

Con decreto 1° dicembre 1976, n. 1913, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dall'alveo del torrente Deiva in comune di Deiva Marina (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappali 326 (mq 1030); 327 (mq 3); strade (mq 1475); foglio n. 12, mappali 155 (mq 26); 156 (mq 6170); 166(mq 1070); 213 (mq 680); strade (mq 1505); foglio n. 15, strade (mq 1425); foglio n. 19, mappale 94 (mq 3205); strade (mq 940); foglio n. 20, strade (mq 330) e complessivamente di mq 17.859 ed indicati nello stralcio planimetrico rilasciato il 13 maggio 1976 in scala 1:1000 e 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 26 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	879,70	879,70	879,60	879,70	879,75	879,65	879,80	979,70	879,70	879,70
Dollaro canadese	790,80	790,80	791,50	790,80	791,20	790,75	790,75	790,80	790,80	790,80
Franco svizzero	393,69	393,69	394 —	393,69	394 —	393,65	394,01	393,69	393,69	393,70
Corona danese	143,71	143,71	143,70	143,71	143,65	143,70	143,72	143,71	143,71	143,70
Corona norvegese	160,20	160,20	160,30	160,20	160,15	160,15	160,21	160,20	160,20	160,20
Corona svedese	183,84	183,84	183,80	183,84	183,75	183,80	183,83	183,84	183,84	183,85
Fiorino olandese	361,90	361,90	361,80	361,90	361,95	361,95	362,04	361,90	361,90	361,98
Franco belga	24,953	24,953	24,97	24,953	24,95	24,90	24,3590	24,953	24,953	24,95
Franco francese	181,65	181,65	181,30	181,65	184,40	181,45	181,54	181,65	181,65	181,45
Lira sterlina	1564,55	1564,55	1565 —	1564,55	1564,50	1564,50	1564,85	1564,55	1564,55	1564,55
Marco germanico	388,76	388,76	389 —	388,76	388,85	388,75	388,90	388,76	388,76	388,75
Scellino austriaco	54,63	54,63	54,60	54,63	54,75	54,60	54,6420	54,63	54,63	54,63
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,68	21,65	21,64	21,60	21,65	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,521	10,521	10,52	10,521	10,51	10,50	10,5220	10,521	10,521	10,52
Yen giapponese	3,496	3,496	3,4950	3,496	3,495	3,45	3,4960	3,496	3,496	3,49

Media dei titoli del 26 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,450
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,625
» 6 % » » 1970-85	74,200
» 6 % » » 1971-86	74,450
» 6 % » » 1972-87	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,550
» 9 % » » 1976-91	79,550
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,750
» poliennali 7 % 1978	97,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,800
» » 9 % 1980	91,275
» » 10 % 1981	91,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	879,75
Dollaro canadese	790,775
Franco svizzero	393,85
Corona danese	143,715
Corona norvegese	160,205
Corona svedese	183,835
Fiorino olandese	362,01
Franco belga	24,956
Franco francese	181,502
Lira sterlina	1564,70
Marco germanico	388,83
Scellino austriaco	54,636
Escudo portoghese	21,65
Peseta spagnola	10,521
Yen giapponese	3,496

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 23

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 241. — Data: 6 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Emaldi Eugenio, nato a Ravenna il 17 luglio 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 15.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 Mod. 25A. — Data: 7 giugno 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Sella Giuseppe, nato a Montecompatri il 16 luglio 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11368)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Diana Aricina 1972 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Ariccia

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1977 la società cooperativa « Diana Aricina 1972 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Ariccia (Roma), costituita per rogito avv. Franco Galiani in data 8 aprile 1972, rep. n. 28053, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Marcello Morgagni.

(11529)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Export A; 7 % Serie ordinaria quinquennale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria quinquennale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8 % Serie ordinaria quindicennale; 8 % Serie ordinaria ventennale; 9 % s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria quinquennale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % Serie ordinaria quinquennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 15 novembre 1977 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1978:

1) 5,50 % S. S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione del cons. amm. 24 aprile 1963:

Estrazione a sorte di:
n. 130 titoli di L. 50.000
» 223 titoli di » 500.000
» 822 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 940.000.000;

Emissione quindicennale scad. 1/79:

Estrazione a sorte di:
n. 180 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 180.000.000.

2) 6 % S. S. EXPORT:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

3) 6 % S. S. EXPORT SCAD. 1° GENNAIO 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) 6 % S. S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione prima quindicennale:

Estrazione a sorte di:
n. 110 titoli di L. 50.000
» 200 titoli di » 500.000
» 370 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 475.500.000;

Emissione terza quindicennale:

Estrazione a sorte di:
n. 792 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 792.000.000;

Emissione quarta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
n. 214 titoli di L. 50.000
» 374 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 384.700.000;

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 335 titoli di » 500.000
» 231 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 402.500.000.

5) 6 % S. S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 33 titoli di » 500.000
» 105 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 123.150.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
n. 114 titoli di L. 50.000
» 67 titoli di » 500.000
» 290 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 329.200.000.

6) 6 % S. S. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000;

Emissione seconda tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000;

Emissione terza tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000;

Emissione quarta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000;

Emissione quinta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000;

Emissione sesta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000;

Emissione settima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000;

Emissione ottava tranche 1/68-7/

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000;

Emissione nona tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

7) 6 % S. S. EXPORT B:

Emissione 1/68-1/80:

Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

8) 7 % S. S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:
n. 84 titoli di L. 50.000
» 252 titoli di » 500.000
» 100 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 230.200.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 500.000
» 488 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 494.000.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:
n. 639 titoli di L. 50.000
» 123 titoli di » 100.000
» 800 titoli di » 500.000
» 4.693 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.137.250.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:
n. 341 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di » 100.000
» 433 titoli di » 500.000
» 1.243 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.479.550.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:
n. 1.654 titoli di L. 100.000
» 2.170 titoli di » 500.000
» 3.719 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.969.400.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:
n. 214 titoli di L. 100.000
» 325 titoli di » 500.000
» 1.782 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.965.900.000.

9) 7 % s. s. EXPORT A:

Emissione prima tranche 1/70-7/79:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

10) 7 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 217 titoli di L. 500.000
» 2.602 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.710.500.000.

11) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 89 titoli di L. 50.000
» 205 titoli di » 100.000
» 475 titoli di » 500.000
» 2.100 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.362.450.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 124 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 130.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 263 titoli di L. 100.000
» 165 titoli di » 500.000
» 573 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 681.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 100.000
» 56 titoli di » 500.000
» 454 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 484.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 500.000
» 160 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 177.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 498 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 514.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100.000
» 71 titoli di » 500.000
» 836 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 871.900.000.

12) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 162 titoli di L. 50.000
» 324 titoli di » 100.000
» 276 titoli di » 500.000
» 649 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 827.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 20 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 85 titoli di L. 50.000
» 247 titoli di » 100.000
» 412 titoli di » 500.000
» 796 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.030.950.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 50.000
» 40 titoli di » 100.000
» 146 titoli di » 500.000
» 360 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 438.750.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 142 titoli di L. 100.000
» 580 titoli di » 500.000
» 968 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.272.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 128 titoli di L. 100.000
» 112 titoli di » 500.000
» 308 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 376.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 66 titoli di L. 100.000
» 114 titoli di » 500.000
» 514 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 577.600.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 666 titoli di L. 100.000
» 1.087 titoli di » 500.000
» 3.230 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.840.100.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 189 titoli di L. 100.000
» 306 titoli di » 500.000
» 1.618 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.789.900.000.

13) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n 36 titoli di L. 50.000
» 37 titoli di » 500.000
» 323 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 343.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n 100 titoli di L. 100.000
» 133 titoli di » 500.000
» 898 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 974.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n 281 titoli di L. 100.000
» 413 titoli di » 500.000
» 1.467 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.701.600.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 94 titoli di L. 100.000
» 208 titoli di » 500.000
» 313 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 426.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 462 titoli di L. 100.000
» 650 titoli di » 500.000
» 2.079 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.450.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 156 titoli di L. 100.000
» 176 titoli di » 500.000
» 655 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 758.600.000.

14) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.000.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:
n. 302 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 302.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:
n. 308 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 308.000.000.

15) 8 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100.000
» 48 titoli di » 500.000
» 3.582 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.606.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1.216 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.216.000.000;

Emissione II 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 210 titoli di L. 100.000
» 436 titoli di » 500.000
» 5.164 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.403.000.000.

16) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 225 titoli di L. 100.000
» 297 titoli di » 500.000
» 2.905 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.076.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 619 titoli di L. 100.000
» 607 titoli di » 500.000
» 5.794 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.159.400.000;

Emissione II 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 252 titoli di L. 100.000
» 460 titoli di » 500.000
» 2.357 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.612.200.000.

17) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 113 titoli di L. 100.000
» 384 titoli di » 500.000
» 2.435 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.638.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 500.000
» 893 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 900.000.000;

Emissione II 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 2.441 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.443.400.000.

18) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 831 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 839.600.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100.000
» 50 titoli di » 500.000
» 873 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 898.400.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 500.000
» 128 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 131.500.000.

19) 9 % S. S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:
n. 159 titoli di L. 100.000
» 317 titoli di » 500.000
» 1.172 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.346.400.000.

20) 9 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 500.000
» 632 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 650.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 100.000
» 60 titoli di » 500.000
» 861 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 893.500.000.

21) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 171 titoli di L. 100.000
» 523 titoli di » 500.000
» 7.273 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.551.600.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 198 titoli di L. 100.000
» 294 titoli di » 500.000
» 2.635 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.801.800.000.

22) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 100.000
» 105 titoli di » 500.000
» 2.115 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.170.700.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 117 titoli di L. 100.000
» 255 titoli di » 500.000
» 564 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 703.200.000.

23) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 464 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 471.400.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 113 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 115.600.000.

24) 10 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1.610 titoli di L. 1.000.000
» 709 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.155.000.000.

25) 10 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 128 titoli di L. 100.000
» 373 titoli di » 500.000
» 6.554 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.753.300.000;

Emissione II 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 2.092 titoli di » 1.000.000
» 291 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.554.900.000.

26) 10 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 498 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 498.000.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 31 titoli di » 500.000
» 361 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 377.700.000;

Emissione II 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 500.000
» 106 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 112.000.000.

27) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 63 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 69.700.000.

Totale generale: L. 107.857.950.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(11467)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Commissione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1977, n. 14/389, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977, registro n. 36 Finanze, foglio n. 234, con il quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la composizione della commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice degli esami di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 11 agosto 1977, n. 14/389 è così formata:

Presidente:

Comandini dott. Giorgio, dirigente superiore nella Direzione generale delle imposte dirette.

Componenti:

Vigiano dott. Alfredo, primo dirigente nella Direzione generale delle imposte dirette;

Belcastro dott. Felice, primo dirigente nella Direzione generale delle imposte dirette;

Fornario avv. Raffaele, in rappresentanza degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione aggiunto Zanghì dott. Giuseppe.

Art. 2.

La relativa spesa, prevista in presunte L. 6.000.000, farà carico al cap. 4651 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 254

(11587)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Leoni Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Cicogna Domenico, primo dirigente medico del Ministero della Sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, che si terrà a Roma il giorno 12 maggio 1977, in sostituzione del dott. Leoni Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1977
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 250

(11224)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Leoni Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Polizzi Francesco, dirigente medico superiore del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, che si terrà a Roma il giorno 28 aprile 1977, in sostituzione del dott. Leoni Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1977
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 249

(11225)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il dott. Mario Leoni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Cicogna Domenico, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, che si terrà a Roma il giorno 28 maggio 1977, in sostituzione del dott. Mario Leoni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 253

(11228)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il dott. Mario Leoni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Polizzi Francesco, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, che si terrà a Roma il giorno 2 maggio 1977, in sostituzione del dott. Leoni Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 252

(11229)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il dott. Prestinaci Gregorio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n 734;

Decreta:

Il dott. Mastrocola Claudio, direttore di divisione aggiunto del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, che si terrà a Roma il giorno 21 giugno 1977, in sostituzione del dott. Prestinaci Gregorio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 84

(11227)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il presidente degli ospedali riuniti di Livorno ha comunicato che il prof. Giuffreda Giovanni risulta dimissionario dal 1° dicembre 1974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Bruno Mario, primario presso gli ospedali « Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, che si terrà a Roma il giorno 31 marzo 1977, in sostituzione del prof. Giuffreda Giovanni, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 82

(11226)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle terne degli idonei e delle relazioni delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di assistente vacanti nei licei artistici.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numeri 27-28 del 7-14 luglio 1977, sono pubblicate le terne dei candidati idonei e le relazioni delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il posto di assistente alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Roma (titolare prof. Turcato) e per il posto di assistente alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Torino (titolare professor Terzolo).

Si comunica ancora che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 17-24 febbraio 1977, sono pubblicate le terne dei candidati idonei e le relazioni finali delle commissioni esaminatrici del concorso per il posto di assistente alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Napoli (titolare prof. Tatafiore), alla cattedra di disegno geometrico nel liceo artistico di Napoli (titolare prof. Cotugno), alla cattedra di disegno geometrico nel liceo artistico di Firenze (titolare prof. Sollazzini), alla cattedra di disegno geometrico nel liceo artistico di Firenze (titolare prof. Baldi), alla cattedra di ornato modellato nel liceo artistico di Roma (titolare prof. Giaroli), alla cattedra di ornato disegnato nel liceo artistico di Roma (titolare prof. Godi), alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Roma (titolare prof. Miele).

(11250)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso interno, per esami, a duecentotrentasei posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 37-38 del 15-22 settembre 1977 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1976 relativo al concorso interno, per esami, a duecentotrentasei posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

(11588)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso interno, per esami, a trecentosessantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 37-38 del 15-22 settembre 1977 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1976 relativo al concorso interno, per esami, a trecentosessantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

(11589)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione finale della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia artistica presso l'Accademia di belle arti di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 48-49 del 25 novembre-2 dicembre 1976 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e il risultato del concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di anatomia artistica nell'Accademia di belle arti di Napoli, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1971.

(11318)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione finale della commissione giudicatrice del concorso, per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, a un posto di insegnante di corno nei conservatori di musica, disponibile al 1° ottobre 1971.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 1-2 del 6-13 gennaio 1977 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e il risultato del concorso, per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante di corno nei conservatori di musica, disponibile al 1° ottobre 1971, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1971.

(11319)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso a due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Macerata

Si comunica che con provvedimento 15 ottobre 1977, n. 4647, è stato bandito pubblico concorso per due posti di medico scolastico generico presso l'ufficio igiene del comune di Macerata.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 30 gennaio 1978, ore 12.

(11251)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

Il veterinario provinciale di Piacenza informa che è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1976.

La domanda corredata della documentazione di rito dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 19 dicembre 1977.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti direttamente al predetto ufficio.

(11252)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso a due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(11429)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(11404)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(11431)

OSPEDALE « S. PIETRO IGNEO » DI FUCECCHIO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(11132)

OSPEDALE « SS. COSIMO E DAMIANO » DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica;
un posto di primario della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risultà modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(11407)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(11433)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di aiuto di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(11426)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Pagani (Salerno).

(11432)

OSPEDALE « E. D'AOSTA » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del centro dismetabolico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli.

(11482)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(11430)

OSPEDALE CIVILE « L. CAZZAVILLAN » DI ARZIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente del centro immunotrasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del centro immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(11434)

OSPEDALE DI CIRCOLO « ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(11427)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(11484)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DI COLLEMAGGIO » DI L'AQUILA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di aiuto neuropsichiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto neuropsichiatra (di cui uno addetto al reparto di neuropsichiatria infantile).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in L'Aquila.

(11435)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(11483)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Carpi (Modena).

(11428)

OSPEDALE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valeggio sul Mincio (Verona).

(11481)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(11436)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(11505)

OSPEDALE PER MOTULESI E NEUROLESI «VILLA ROSA» DI PERGINE VALSUGANA

Concorso ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergine Valsugana (Trento).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato a pag. 6434 della *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 1° settembre 1977.

(11594)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso a due posti di aiuto di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pneumotisiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(11595)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(11596)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772960)